



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VITA, ZANDA, LANNUTTI, ARMATO, BIONDELLI, BLAZINA, CARLONI, CAROFIGLIO, Vincenzo DE LUCA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, INCOSTANTE, LEGNINI, MARITATI, MAZZUCONI, NEROZZI, PASSONI, PIGNEDOLI, Paolo ROSSI, MARCUCCI e RANDAZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2012

Nuove norme in materia di editoria

ONOREVOLI SENATORI. - Diventa sempre più urgente l'esigenza di porre mano alla ridefinizione del sistema dell'informazione attraverso una riforma capace di riaprire il mercato, di permettere uno sviluppo equilibrato dei vari *media* e di superare l'oligopolio televisivo, garantendo più libertà, più cultura e soprattutto un ampio pluralismo. Una riforma volta a potenziare un sistema multimediale ed audiovisivo, nella salvaguardia di tutte le esperienze nazionali, nonché della rete diffusa della comunicazione locale.

È da considerare che la particolarità della situazione politica e la straordinarietà della maggioranza che sorregge l'attuale Governo di «salvezza nazionale» non consentono di affrontare e risolvere il problema dei conflitti di interesse che attanagliano il settore dell'informazione in sintonia con le esperienze più avanzate registrate nei Paesi industrializzati. Tuttavia, nel contempo, non rinunciamo a ritenere possibile un intervento di emergenza a sostegno dell'editoria.

Il seguente disegno di legge si propone come una sorta di moratoria triennale per evitare di arrivare ad una più ampia riforma fuori tempo massimo, quando la maggior parte delle aziende, soprattutto quelle cooperative, di idee e *non profit*, avranno chiuso i battenti.

D'altra parte, il Parlamento ha più volte sollecitato, con proposte *bipartisan*, un intervento nel settore dell'informazione, da ultimo con l'appello firmato da oltre 360 deputati di ogni parte politica, la maggioranza assoluta della Camera.

Nelle scorse settimane, Mediacoop, associazione delle cooperative editoriali, in occasione di un incontro con numerosi parlamentari, aveva avanzato una specifica proposta in materia, chiedendo a tutti i parlamentari inte-

ressati di valutare la possibilità di farla propria. I sottoscritti, condividendone fondamentalmente i contenuti hanno deciso di firmarla e presentarla in Parlamento.

Nel merito, il presente disegno di legge prevede:

l'equiparazione dell'aliquota IVA al 4 per cento degli abbonamenti a periodici telematici;

l'esenzione dagli obblighi previsti dalla legge sulla stampa (direttore responsabile, registrazione al tribunale, eccetera) e sull'editoria per i periodici telematici od *on line* editi da soggetti che fatturano per attività editoriali meno di 100.000 euro l'anno, soglia minima uguale a quella prevista dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel regolamento sui servizi di media audiovisivi su *web* (delibera 606/2010);

l'inserimento di un nuovo tetto contributi editoria legato ai dipendenti. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2012, fermi restando i tetti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250.000 euro per ogni giornalista e 85.000 euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato in media annua, alla data del 31 dicembre 2010;

l'interpretazione autentica affinché, ai fini del citato regolamento, i soci-dipendenti *part-time* vengano conteggiati in base all'orario di lavoro prestato, ossia due *part-time* a 20 ore, valgono un tempo pieno. Una diversa interpretazione sarebbe contraria ai fini mutualistici. Ad esempio, ci sono casi in cui la cooperativa ha trenta soci in *part-*

time e nel caso in cui il *part-time* non venisse considerato, dovrebbe licenziare quindici soci per trasformare il contratto degli altri soci a tempo pieno;

l'equiparazione, per quanto riguarda i requisiti relativi alla vendita, la diffusione e il calcolo del contributo, dei giornali cosiddetti di partito ai giornali editi da cooperative di giornalisti;

il mantenimento del contributo, nei limiti del 70 per cento dei costi, a chi trasforma la testata da cartacea a *on line*;

per le cooperative di giornalisti, costituite a seguito di crisi di imprese editoriali, sono previste semplificazioni: esenzione del requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dal comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e la possibilità di subentrare nel contratto di affitto della testata;

l'eliminazione dell'obbligo di «rimaturare» il requisito di anzianità di edizione di testata, imposto dal secondo periodo del comma 457 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, in caso di variazione a una periodicità inferiore, permettendo così ad un quotidiano di trasformarsi in settimanale, o ad un settimanale in un mensile;

la predeterminazione dell'importo del contributo, fissando un tetto all'importo che non può superare quello erogato per l'anno 2009;

la proroga, a decorrere dal 2012, dei contributi relativi al rimborso di parte dell'abbonamento alle agenzie di informazione, alle emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono informazione, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro l'anno.

Si propone, infine, per evitare di rincorrere ogni anno la legge di stabilità allo scopo di garantire le risorse necessarie al Fondo editoria, di stabilire l'ammontare del fondo in modo pluriennale. Per quanto concerne la copertura del fabbisogno, preso atto che in legge di stabilità sono stanziati 138.714.000 euro per il 2012, 147.501.000 euro per il 2013 e 156.815.000 euro per il 2014, tenendo conto che - tolte tutte le altre spese che gravano impropriamente sul fondo - restano poco più di 53 milioni di euro a fronte di un fabbisogno di 170 milioni (159 per i contributi diretti e 11 per Radio Radicale); si tratta, dunque, di reperire risorse per 117,8 milioni di euro. A tal fine, si propone di:

a) spostare l'onere dei ratei dovuti a Poste Italiane S.p.a., ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 negli oneri del contratto di servizio universale;

b) raddoppiare il canone di concessione governativa per le tv nazionali sia analogiche sia digitali (si tratta di circa 45 milioni di euro). In Italia, a differenza dei maggiori Paesi europei, le autorizzazioni per la trasmissione di servizi televisivi sono concesse dietro il pagamento di cifre estremamente contenute, con un introito da parte dello Stato molto inferiore rispetto a quanto sarebbe possibile;

c) parificare al 21 per cento l'IVA sui *gadget* non editoriali e culturali allegati alle pubblicazioni editoriali. Si tratta, a regime, di circa 22 milioni di euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Aliquota IVA per abbonamenti
periodici telematici)*

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18), dopo le parole: «compresi i globi stampati;» sono inserite le seguenti: «abbonamenti a testate periodiche telematiche registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;».

Art. 2.

*(Delegificazione per periodici web
di piccole dimensioni)*

1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero *on line*, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad essi non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini della presente legge per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 3.

(Massimale per i contributi erogabili alle imprese editrici di quotidiani)

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo dei contributi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, spettanti alle imprese editrici di quotidiani, non può superare l'importo di 250.000 euro per ogni giornalista e 85.000 euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.

Art. 4.

(Cooperative di giornalisti)

1. All'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, dopo le parole: «deve risultare dipendente delle cooperative, con contratto a tempo pieno» sono inserite le seguenti: «, anche in media annua,».

Art. 5.

(Equiparazione dei giornali di partito e di ex partito a giornali di cooperative di giornalisti)

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano le disposizioni di accesso ai contributi previste dall'articolo 2, comma 1, del citato regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, e per le modalità di calcolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, è abrogato.

Art. 6.

(Contributo editoria per i giornali cartacei che si trasformano in elettronici)

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, le imprese editrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2011, il diritto ai contributi previsti dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, e che trasformano la testata cartacea in testata elettronica, mantengono il diritto al contributo sul 70 per cento dei costi di testata ammissibili.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, da adottare entro il 30 giugno 2012, sono specificate le tipologie di costi di testata ammissibili di cui al comma 1. Il contributo totale non può superare il 70 per cento del contributo spettante alle medesime imprese per l'anno 2010.

Art. 7.

(Semplificazione all'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della

legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e alle cooperative che acquistino, ovvero subentrino, al contratto di cessione in uso della testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.

2. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata.

Art. 8.

(Mantenimento del contributo per variazione a periodicità inferiore)

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano in caso di cambiamento a una periodicità inferiore.

Art. 9.

(Determinazione dell'importo del contributo)

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2009.

Art. 10.

(Proroga dei contributi per l'editoria, le radio e le tv locali)

1. I contributi alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alle emittenti televisive di cui all'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, relativi alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, e alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono prorogati, nei limiti di dieci milioni di euro in ragione di anno.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. All'articolo 27, comma 9, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 2 per cento del fatturato». La presente disposizione si applica a decorrere dall'anno 2012.

3. All'articolo 74, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo pe-

riodo della presente lettera *c*) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».

